



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER GLI AUSILI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA, CON ALLEGATO, FATTA A PARIGI IL 27 GENNAIO 2021

Art. 5 (Traduzione di cortesia)

1. L'Organizzazione e' composta da Stati membri, membri associati e membri affiliati. 2. Ogni Stato membro responsabile delle relazioni internazionali di un territorio o di un gruppo di territori puo' sollecitare il riconoscimento dello status di membro associato per questo territorio o gruppo di territori mediante notifica scritta al Segretario Generale. 3. Il Consiglio puo' esigere, o uno Stato membro puo' chiedere, che le modalita' di una candidatura allo status di membro affiliato siano esaminati dallo Stato membro o dagli Stati membri nel quale (nei quali) il candidato svolge le sue attivita', ha la sua sede principale o la sua sede sociale. Il Consiglio prende in considerazione il parere dello Stato membro richiedente e degli Stati membri che esaminano la domanda nel prendere una decisione su una candidatura al riconoscimento dello status di membro affiliato.

Versione in vigore dal 29 luglio 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021
Estremi	Legge 18 luglio 2025, n. 107
Partizione	Traduzione di cortesia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-107-2025/traduzione-di-cortesia-art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it